



Comitato NO deposito GPL Chioggia  
Presidente Rossi Roberto cell. 3332682766  
Via Primavera 158 S.ANNA di Chioggia (Venezia)  
C.F. 91023910275  
Mail [comitato@nodepositogpl.it](mailto:comitato@nodepositogpl.it)  
Pec [comitato@pec.nodepositogpl.it](mailto:comitato@pec.nodepositogpl.it)

Al Presidente  
Autorità Portuale del mare Adriatico Settentrionale  
Porti di Venezia e Chioggia  
Santa Marta, Fabbricato 13  
30123 Venezia  
[autoritaportuale.veneziale@legalmail.it](mailto:autoritaportuale.veneziale@legalmail.it)  
[apv@port.venice.it](mailto:apv@port.venice.it)

**Oggetto: osservazioni ed opposizioni all' istanza di concessione della Ditta Costa Bioenergie, specifica richiesta di occupazione anticipata - SOCOGAS 14 maggio - Chioggia.**

In riferimento all' istanza presentata dalla Ditta Costa Bioenergie – SOCOGAS, si motiva l'opposizione a quanto richiesto dalla Ditta Costa Bioenergie con le seguenti

#### **osservazioni e opposizioni**

**Punto 3) e 4) In relazione alla richiesta di occupazione anticipata di area prospiciente la laguna per l'accosto e l'ormeggio delle navi gasiere e per lo scarico del GPL, la società Costa Bioenergie afferma che *“il tutto è già stato sostanzialmente autorizzato dall'indicato D.M. n. 17407/15, tant'è che tale realizzazione viene specificatamente indicata a pag. 2 del medesimo autorizzativo, compare alle pg. 9-10-11 della relazione approvata con determina n.333/2015 della Provincia di Venezia ... ed è coerente con quanto previsto dal Nulla Osta Fattibilità rilasciato il 5 settembre dal Comitato Tecnico Regionale della Regione Veneto”.***

**TALE AFFERMAZIONE RISULTA NON VERITIERA IN QUANTO, COME È NOTO, TUTTO IL TEMA DEL TRAFFICO DELLE NAVI GASIERE, DELL'ACCOSTO ED ORMEGGIO DELLE STESSE, NON È STATO SINO AD OGGI IN ALCUN MODO VALUTATO E TANTOMENO E' STATO AUTORIZZATO.**

La ricordata determina n.333/2015 della Provincia di Venezia sullo screening di VIA è stata infatti espressa senz'affatto valutare il problema del traffico delle navi gasiere per cui si è escluso l'assoggettamento a VIA del progetto in esame, ma **“condizionato all'approvazione da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti dal piano di sicurezza.”.**

A pag. 3 del D.M. n. 17407/2015 si dà espressamente atto della testé ricordata previsione della determina provinciale evidenziando altresì **“la necessità che la Società Costa Bioenergie avvii anche l'iter istruttorio relativo al rilascio della concessione demaniale marittima ancora non richiesta per il collegamento tra il deposito di gas a terra e la zona di scarico da nave”** “.

D'altronde, sempre in relazione al D.M. n. 17407/2015, l'ex D.G. del MiSE dr. Gilberto Dialuce nella nota del 5.02.2019 ha confermato che il "piano del traffico delle navi gasiere ... non fa parte dell'autorizzazione in oggetto".

Ad oggi la citata prescrizione vincolante all'autorizzazione ministeriale non è stata ancora soddisfatta, così come non è ancora stato definito il piano di sicurezza del traffico navale.

Per quanto riguarda poi la decisione di non assoggettare a VIA l'impianto, da parte della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana, si allega la perizia giurata commissionata da questo Comitato allo Studio TERRA srl che motiva invece l'assoluta necessità di una valutazione sull'impatto ambientale dell'intero impianto, deposito e trasporto via mare e su strada del GPL e dei rischi ad esso connessi, secondo il principio di "non frazionamento" delle opere e progetti in fase di valutazione ambientale sancito dalla normativa europea, statale e regionale e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza.

Infine si ricorda che, nel tentativo di superare l'empasse sulla navigazione della gasiere, è stata recentemente prodotta dalla Ditta Costa Bioenergie una relazione tecnica sulla sicurezza del transito delle navi che omette molte variabili presenti nel contesto di Chioggia e che, per permettere il transito delle navi gasiere, determina talmente tante e stringenti prescrizioni da rendere evidente che nel portocanale di Chioggia le navi gasiere non possono in alcun modo transitare se si vuole minimamente salvaguardare la sicurezza e l'economia della città.

**Per questi motivi questa parte della domanda di concessione demaniale e (tanto più) di richiesta di occupazione anticipata dovrà essere rigettata in quanto presuppone un assenso al traffico delle navi gasiere che ad oggi non è stato autorizzato, certamente non formalmente, ma neppure "sostanzialmente" (come significativamente si sostiene nella domanda di Costa Bioenergie-Socogas).**

Aggiungasi che la **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.52** del 10/07/2012 Serie II – demanio marittimo – Stabilimenti e depositi costieri, "*Oggetto: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 7 aprile 2012, n.35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Artt. 57 e 57 bis - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell'articolo 52 del Codice della navigazione*" chiarisce senza ulteriori dubbi: "*Si richiama l'attenzione, per una più immediata comprensione della presente, che la vigente normativa prevede in materia tre distinti provvedimenti amministrativi:*

*a) autorizzazione (c.d. "industriale") del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con la Regione interessata;*

*b) autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma, del codice della navigazione;*

*c) concessione demaniale marittima di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, delle Direzioni marittime, delle Autorità portuali, ai sensi degli artt. 36 c. nav. e 24 reg. cod. nav. e dall'art. 18 legge n. 84/1994 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale)."*

Ad oggi l'unico provvedimento amministrativo presente, con le prescrizioni non ancora realizzate e in assenza di piano di sicurezza e diverse criticità progettuali dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, è quella relativa al punto a), **ossia l'autorizzazione industriale, ma non c'è l'autorizzazione dell'art. 52 Cod. navigazione (né ovviamente la concessione demaniale).**

Si precisa altresì che la stessa Circolare 52/2012 al punto c) afferma inoltre che "*Il soggetto proponente, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 57 della legge n. 35/2012 per gli impianti strategici (c.d. "industriale"), avanza l'istanza per ottenere la concessione demaniale marittima (articoli 36 Codice navigazione e da 5 a 40 del Regolamento di esecuzione al codice stesso e art. 18 della legge n. 84/94) di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei*

*Trasporti/Direzione Marittima (a seconda della sua durata) per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, comprensiva delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale riservate alle opere connesse.*” **Richiesta contestuale che tuttavia nel caso in esame non c'è stata affatto** evidentemente perché durante l'iter autorizzativo le competenti autorità e, *in primis*, la Capitaneria del Porto di Chioggia a più riprese ha espresso gravi perplessità sul traffico delle navi gasiere ed ha comunque affermato che l'introduzione del traffico comporterebbe la necessità di una variante al PRP per la verifica di compatibilità.

Si richiama inoltre il Regolamento al Codice della Navigazione **Art. 47 - Parere del ministero dell'interno** “*La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal ministero dei trasporti e della navigazione a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopralluogo*”. **Ad oggi nessun parere è stato espresso in proposito dal Ministero dell'Interno.**

**Punto 5)** la banchina non risulta collaudata; inoltre persiste il vincolo di sequestro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia su circa 7 mt.

**Punto 6)** risulta davvero forzato sostenere che la Regione Veneto, revocando il finanziamento europeo ad ASPO per la banchina A, implicitamente abbia “*confermato che la stessa deve ritenersi di uso esclusivo della scrivente società*”. È indubbio invece che ASPO, per motivi di cui risponderà nelle sedi deputate, nel concedere i terreni a Costa Bioenergie ha “provvisoriamente” compromesso l'utilizzo pubblico di una banchina la cui necessità da tempo era stata riconosciuta dalla Regione Veneto e dall'Unione Europea, contravvenendo sia alla motivazione che ha portato all'esproprio dei terreni (pubblica utilità), sia alla funzione di Azienda per la promozione e sviluppo delle attività commerciali del porto. Il tutto gestendo in forma privatistica terreni e danaro pubblico.

Per quanto riguarda i punti successivi si considerano conseguenti alle osservazioni sopra esposte, in particolare l'affermazione del punto 11) di “atto dovuto” che in realtà "dovuto" non è di certo.

\*

Oltre a quanto osservato è necessario sottolineare il possibile impatto negativo, in caso di avvio all'esercizio dell'impianto di GPL, dal punto di vista economico:

- Il dr. Commercialista Carlo Albertini, nella pubblica conferenza del 07/05 c.a., utilizzando le Banche Dati pubbliche (ISTAT, comunali, ...) ha stimato in una perdita del “valore” di Chioggia di 700 milioni di euro (allegata sintesi della relazione);
- La possibile perdita di circa 200 posti di lavoro già da tempo denunciata dal Comitato per il rilancio del Porto di Chioggia (allegato articolo della Nuova Venezia del 17\_09\_2016);
- Il possibile mancato sviluppo del Porto di Chioggia in termini di Polo Marittimo, Peschereccio e Turistico, come gli eventi di questi giorni stanno evidenziando.

Ci preme inoltre sottolineare la mancata conformità al Piano regolatore Portuale e Generale di Chioggia dell'impianto di GPL come specificatamente dimostrato dalla Perizia giurata dell'urbanista dr. Carlo Giacomini allegata alla presente, in quanto quel terreno era destinato ad attività di bunkeraggio al servizio del porto e non ad un deposito di derivati petroliferi a rischio d'incidente rilevante secondo la normativa vigente.

Altra questione rilevante per la popolazione di Chioggia è la mancata valutazione d'impatto sanitario, la scarsa valutazione sui rischi e sui servizi presenti nel territorio che dovranno intervenire in caso d'incidente. Si allega la relazione prodotta dal prof. Raffaele Battista ed illustrata alla Direzione Strategica dell'ULSS n.3 nella riunione a Chioggia il 13 marzo c.a.

Per concludere, per tutte le motivazioni esposte,

**CHIEDE**

**che NON VENGA AUTORIZZATA LA RICHIESTA DI COSTA BIOENERGIE – SOCOGAS DI OCCUPAZIONE ANTICIPATA TEMPORANEA DELLE AREE DI CUI AI PUNTI 1), 2), 3), 4), DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE.**

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

In allegato:

- Delibera Regionale decadenza finanziamento
- Perizia Giurata TERRA
- Dichiarazione DG MISE Dialuce
- Sintesi relazione Carlo Albertini
- Perdita posti di lavoro – La Nuova Venezia 17/09/2016
- Perizia Giurata Carlo Giacomini
- Relazione rischio sanitario Raffaele Battista

Chioggia 18/06/2019

Il Presidente  
Roberto Rossi

